

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 5-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro della Sanità

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

(V. il precedente disegno di legge di conversione — atto Senato n. 1628 - VII legislatura — comunicato alla Presidenza il 28 maggio 1979 e decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario

Comunicato alla Presidenza il 17 luglio 1979

* Autorizzata, il 17 luglio 1979, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario

Articolo unico

Il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Le Regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale finanziamento del fabbisogno dei consorzi suddetti assicurano per l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle Regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 31 agosto 1979.

I rendiconti relativi ai primi tre trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle Regioni entro il 30 settembre 1979 ».

All'articolo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, da

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 31 agosto 1979, sarà precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 luglio 1979

La Commissione osserva innanzi tutto che è necessario sollecitare il Governo a garantire, per quanto di sua competenza, la piena attuazione della riforma sanitaria nel rispetto di tutti i termini stabiliti dalla legge, anche per evitare che si presentino ancora situazioni di urgenza derivanti da carenze o ritardi.

Circa l'articolo 2, la Commissione osserva che l'imposizione ai Comuni di obblighi che comportano una particolare modificazione dei loro apparati amministrativi, rende indilazionabile una riforma dell'amministrazione locale che ponga i Comuni in condizione di provvedere adeguatamente a tali obblighi.

Circa l'articolo 3, la Commissione osserva che sarebbe necessario, per evitare che si continui nella pratica di addossare compiti alle Regioni o agli enti locali senza adeguata copertura finanziaria, stabilire con il medesimo provvedimento la quota di finanziamento, anzichè fare rinvio ad ulteriori decreti ministeriali. Si confermano inoltre le riserve riguardanti l'assegnazione alle Regioni di fondi finalizzati allo svolgimento di particolari e dettagliate funzioni amministrative già esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tale sistema, infatti, è in contrasto con l'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni.

MODICA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 luglio 1979

La Commissione bilancio e programmazione economica esprime parere favorevole sul provvedimento in generale, per quanto riguarda la parte normativa di cui ai primi quattro articoli.

La Commissione esprime peraltro parere contrario sull'articolo 5, concernente la copertura finanziaria, poichè in esso si prevede il finanziamento di spese in conto corrente facendo ricorso a poste di bilancio per spese in conto capitale: tale tecnica di copertura non è consentita dalla nuova legge sulla contabilità dello Stato.

CAROLLO

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, per l'anno 1979, la continuità dell'intervento delle province, dei comuni e loro consorzi nel settore sanitario con stanziamenti di spesa determinati nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno 1979 la norma di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non si applica nei confronti delle province, comuni e loro consorzi.

In deroga all'articolo 52 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1979 il fabbisogno finanziario dell'assistenza sanitaria delle province, comuni e loro consorzi resta assicurato nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale dettate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 2.

Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle Regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Le Regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale finanziamento del fabbisogno dei consorzi suddetti assicurano per l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale.

Art. 2.

Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle Regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 31 agosto 1979.

I rendiconti relativi ai primi tre trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle Regioni entro il 30 settembre 1979.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Per l'anno 1979, le Regioni, sulla quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale, assicurano il concorso, già a carico dello Stato, per i maggiori oneri derivanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 giugno 1971, n. 515, alle province ed agli altri enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale nonché alle province da cui dipendono istituti medico-psicopedagogici.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità sarà precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per provvedere al ripianamento dei disavanzi pregressi e per la continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Acquisto e costruzione di nuove sedi doganali, eccetera ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 31 agosto 1979, sarà precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per provvedere alla continuazione dell'assistenza sanitaria, protettiva, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — ANSELMI —
ROGNONI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO